



Numero registro generale [REDACTED]

Numero sezionale 2420/2026

Numero di raccolta generale [REDACTED]

Data pubblicazione 03/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Enrico Scoditti

Loredana Nazzicone

Alessandra Dal Moro

Maura Caprioli

Federico Vincenzo Amedeo Rolfi

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Oggetto:

BANCA

Ud.28/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall' avv.to Lucio Biancardi

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. [REDACTED] depositata il
09/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del [REDACTED] dal
Consigliere [REDACTED].

Copia comunicata ai soli fini dell'art 133 CPC

FATTI DI CAUSA

[REDACTED] conveniva in giudizio, avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, la [REDACTED] spa per accertare e dichiarare la natura usuraria del finanziamento n. [REDACTED] del 23.11.2009 sottoscritto dall'attore in data 08.05.2009 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore degli interessi corrisposti ammontanti ad € 5000,00 oltre interessi legali.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED], la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Con la sentenza n. [REDACTED] il GdP di Barra accoglieva la domanda e per l'effetto condannava [REDACTED] Spa al pagamento di € 5.000,00, in favore dell'istante, quali importi corrisposti in eccesso in relazione al suddetto contratto di finanziamento per l'usurarietà originaria del tasso di interesse in conseguenza della dovuta inclusione nel calcolo del TEG di tutti i costi dovuti per legge.

Avverso la richiamata sentenza, la [REDACTED] spa proponeva appello avanti al Tribunale di Napoli, il quale con sentenza n. [REDACTED] confermava l'impugnata decisione.

Riteneva che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal mutuatario per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

Da tale premessa il Tribunale ne faceva discendere la nullità del contratto e l'applicazione dell'art. 1815 co II c.c., con conseguente obbligo della mutuante di restituire tutte le somme percepite unicamente a titolo di



formula del TEG e non del TAEG nel quale, come è noto, sono inserite anche le imposte e le tasse.

Quanto al merito della censura va osservato che nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; Cass 5593/25, 18221/24, 20247/23, 17839/23).

Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.

Questa Corte a Sezioni Unite (n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data

dall'art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori; più di recente il principio è stato ribadito con Cass nr. 15114 del 2025).

La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi su richiamati avendo proceduto ai fini della verifica del superamento del così detto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto prospetta una questione di cui non vi è traccia nella decisione (e comunque risulta destituito di fondamento alla luce del principio di diritto sopra richiamato).

Giova ricordare che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate come nella specie questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.



Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 1.300,00 oltre € 200,00 per esborsi al 15% per spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma 28.05.2026

Il Presidente

(Enrico Scoditti)